

**REGOLAMENTO (CE) N. 1267/95 DEL CONSIGLIO**

del 29 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/92 che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92<sup>(2)</sup> ha previsto un aiuto, con la partecipazione finanziaria della Comunità, per la costituzione di un fondo di rotazione destinato a regolarizzare l'offerta assicurando segretamente il finanziamento dell'immagazzinaggio necessario ad una adeguata immissione dei prodotti sul mercato; che, per la concessione di tale aiuto, le cooperative e unioni di cooperative del settore considerato sono assimilate, per un periodo massimo di tre anni, alle associazioni o unioni di associazioni;

considerando che, tenendo conto della situazione esistente negli Stati membri produttori, è emerso che il termine di tre anni non è sufficiente a permettere a tutte le coopera-

tive e unioni di cooperative interessate di trasformarsi in associazioni o unioni di associazioni; che, pertanto, per evitare l'interruzione del finanziamento dei fondi di rotazione e permettere il completamento di tali conversioni, è opportuno prorogare tale termine di un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92, i termini «tre anni» sono sostituiti dai termini «quattro anni».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ph. VASSEUR

<sup>(1)</sup> GU n. C 126 del 22. 5. 1995.<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1.